



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

CORTE D'ASSISE DI ROMA

1^ Sezione

(art. 495 c.p.p.)

ORDINANZA

La I Corte d'Assise di Roma

- provvedendo sulla richiesta di acquisizione documentale formulata all'udienza dell'11 febbraio 2025 dal Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 729 *bis* c.p.p.; documentazione che, secondo la traduzione di cortesia fornita da quest'ultimo, risulta intestata "*Le attività di indagine svolte dalla Procura Generale (cairota n.d.r.) nei confronti degli appartenenti alla polizia, indagati dai collaterali italiani*", già depositata all'udienza preliminare del 25 giugno 2021, quale atto integrativo di indagine (art. 430 c.p.p.);
- sentite alle udienze del 19 febbraio e del 27 maggio 2025 le Difese delle parti civili e quelle degli imputati, laddove le prime si sono associate alle richieste del P.M. mentre le seconde ne hanno chiesto il rigetto;
- provvedendo, altresì, sulla richiesta di audizione formulata dalle Difese degli imputati all'udienza del 27 maggio 2025, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., di
in veste di testimone, essendosi la stessa presentata spontaneamente presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo in varie occasioni e, da ultimo, il 17 aprile 2025;
- vista l'opposizione del P.M. e delle Difese delle parti civili che hanno, invece, richiesto l'acquisizione incidentale dei relativi verbali al fine di consentirne una valutazione nel merito, poi assunti con il consenso delle Difese degli imputati, unitamente alla nota del 17 aprile 2025 e alle relazioni di servizio dell'Ambasciata d'Italia al Cairo;
- la Corte, tenuto conto della normativa applicabile, degli atti e della giurisprudenza;

rileva:

Quanto alla prima richiesta, la predetta documentazione è stata spontaneamente trasmessa in lingua araba dalla Procura Generale de "Il Cairo" in occasione dell'incontro che si è svolto a Roma in data 5 novembre 2020 tra la delegazione egiziana e quella italiana; la stessa risulta corredata sia della relazione di servizio redatta, come ha specificato il P.M. all'udienza del 27 maggio 2025, quale *dossier* riassuntivo di quanto accaduto in occasione di tale incontro con la Procura Generale de Il Cairo, sia di alcune *slides* concernenti i "*Risultati delle indagini svolte in Italia*" sul "*Sequestro, tortura e omicidio di Giulio Regeni, cittadino italiano*", realizzate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e proiettate in quell'occasione, come riportato nell'agenda dei lavori del predetto evento.

Ai sensi dell'art. 729-bis c.p.p., la documentazione relativa ad "*atti e informazioni*" spontaneamente trasmessi dall'Autorità di altro Stato può essere acquisita purché in osservanza delle eventuali condizioni poste dall'Autorità trasmittente in merito alla loro utilizzabilità.

In generale, nel sistema non sono ravvisabili divieti circa l'utilizzo di informazioni trasmesse da Autorità amministrative estere, al di fuori di formali procedure di rogatoria internazionale: in giurisprudenza, infatti, si è precisato che è legittima l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti di provenienza estera di natura amministrativa, compiuti al di fuori di qualsiasi indagine penale e, come tali, non sottoposti al regime delle rogatorie internazionali (Sez. 2, n. 2471 del 10/10/2014, Rv. 261822; Sez. 6, n. 30068 del 02/07/2012, Rv. 2532739, con riferimento a documenti acquisiti nel quadro di una procedura di controllo attivata dal Ministero della Sanità). Sono state altresì ritenute utilizzabili dal giudice italiano le informative redatte dalla polizia estera e da questa consegnate direttamente ad autorità di polizia italiane, al di fuori di procedure formali di rogatoria, attese l'assenza di divieti di legge e la conformità di tale prassi alla consuetudine internazionale (così: Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, Rv. 254889). Inoltre, costituisce principio ampiamente consolidato quello secondo cui le informazioni e gli atti trasmessi per autonoma determinazione dell'Autorità giudiziaria di uno Stato estero, o comunque di un organo di un'organizzazione internazionale o sovranazionale, possono essere pienamente utilizzati nel procedimento penale, senza che rilevino i limiti e le condizioni afferenti all'utilizzazione degli atti assunti per rogatoria (Cfr. per tutte, Sez. 1, n. 354 del 16/06/2022, Rv. 283864; Sez. 1, n. 37250 del 20/02/2014, Rv. 260588).

Con specifico riguardo alla prova documentale in esame, risulta significativa la previsione dettata dall'art. 234-bis c.p.p. che, in termini generali, dispone: "*È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare*". Piuttosto, un limite di carattere generale all'utilizzabilità degli atti trasmessi da un'autorità amministrativa al di fuori di procedure

di rogatoria è costituito dai principi relativi alla necessità della formazione della prova in contraddittorio: si tratta, infatti, di limiti derivanti innanzitutto dalle prescrizioni di cui all'art. 111 Cost., la cui violazione comporta la conseguenza dell'inutilizzabilità (anche) per le espresse previsioni di cui all'art. 526, co. 1 e 1-bis, c.p.p., oltre che in applicazione della disposizione generale di cui all'art. 191 c.p.p..

Nella specie, la documentazione oggetto della richiesta del P.M. non costituisce né un documento rappresentativo di una situazione di fatto, certamente acquisibile ai sensi dell'art. 234-bis c.p.p., né risulta riconducibile alle categorie degli "atti e informazioni", ai sensi dell'art. 729-bis c.p.p.: nozioni che fanno riferimento a concetti tipici e tipizzati nel codice di procedura penale, e non già ad accezioni comuni o generiche, alla luce dei quali i documenti in oggetto vanno vagliati.

In particolare, si esclude che la documentazione rientri nel concetto di "informazioni", dal momento che non contiene dati informativi forniti dall'Autorità amministrativa o da altra Autorità (si pensi alle informazioni di carattere bancario o finanziario); né può qualificarsi come informativa di Polizia Giudiziaria, fondata comunque su elementi oggettivi e verificabili, funzionali alla ricostruzione di un determinato evento e dell'individuazione dei suoi autori.

In realtà, infatti, si tratta di veri e propri riassunti di quanto hanno dichiarato gli odierni imputati in sede di "interrogatorio" dinanzi alle Autorità egiziane: quanto riportato, oltre che essere *de relato*, non riporta alcuna specificazione riguardo la data in cui sono state rese tali dichiarazioni né le modalità con cui sono state assunte. Inoltre, non è neppure enucleabile una parte meramente descrittiva e di carattere oggettivo che, in ipotesi, potrebbe rientrare nel concetto di "informazioni", dal momento che complessivamente si tratta di rielaborazioni realizzate dal dichiarante rispetto all'evento per cui è processo ovvero al dichiarato coinvolgimento e ruolo di altri soggetti.

Deve, conseguentemente, ravvisarsi un aggiramento della normativa codicistica in quanto il P.M. avrebbe potuto, piuttosto, produrre i verbali di interrogatorio resi dagli odierni imputati dinanzi alle Autorità egiziane, chiedendone l'acquisizione ai sensi dell'art. 513 c.p.p.. In tale diversa ipotesi, infatti, questa Corte avrebbe potuto e dovuto preliminarmente valutare, come osservato nell'ordinanza letta all'udienza del 27 maggio 2025, il rispetto o meno dei principi generali dell'ordinamento italiano e di quello egiziano al momento della loro assunzione, condizione essenziale per l'acquisizione degli "interrogatori" resi dagli imputati nel corso delle indagini, ai sensi della diversa disposizione codicistica di cui all'art. 513 c.p.p., norma che, tra l'altro, avrebbe consentito alle Difese degli altri imputati di impedirne l'utilizzabilità nei confronti del proprio assistito.

Preme, inoltre, evidenziare che, tra i “*riassunti degli interrogatori*” di cui si richiede l’acquisizione, vi è anche quello inerente all’Agente di Polizia inizialmente indagato per i medesimi fatti e, successivamente, archiviato, il cui verbale di interrogatorio, su precedente richiesta di acquisizione del medesimo P.M., è stato già oggetto di valutazione in termini di nullità da questa Corte con la già citata ordinanza letta in udienza il 27 maggio scorso.

Nessuno di essi potrà dunque essere acquisito siccome esterno alla proceduralizzazione che permea il processo penale italiano.

Per quanto attiene, invece, la richiesta di audizione ai sensi dell’art. 507 c.p.p. della cittadina egiziana, si tratta di valutare preliminarmente se si tratti di integrazione probatoria “*assolutamente necessaria*” ai fini della decisione, dovendo per contro essere respinte quelle richieste di carattere meramente esplorativo o coltivate a fini dilatori.

In tema di ammissione di nuove prove (art. 507 c.p.p.), infatti, non sussiste l’obbligo del giudice di disporre d’ufficio tutte le prove astrattamente pertinenti e rilevanti, bensì il potere-dovere di disporre nuovi mezzi di prova quando risulti “*assolutamente necessario*”: le nuove prove, rispetto a quelle inizialmente richieste dalle parti, sono quindi soggette a una più penetrante e approfondita valutazione della loro pertinenza e rilevanza che è correlativa alla più ampia conoscenza dei fatti di causa già acquisita (Cfr. tra le altre, Sez. IV, n. 8083 del 08/11/2018, Rv. 275149) e che va vagliata alla luce del compendio probatorio ad allora disponibile.

In merito, deve preliminarmente sottolinearsi che, già nel 2021, la dichiarante aveva telefonicamente comunicato di avere informazioni sull’omicidio di Giulio Regeni ma poi, invitata a formalizzarle, non si era presentata.

Nel valutare incidentalmente lo specifico contenuto delle dichiarazioni rese in data 17 aprile 2025, non può non rilevarsi come si tratti di notizie meramente generiche, riferite a distanza di tempo e, quindi, verosimilmente inquinate da quanto trasmesso dagli organi di stampa e diffuso sulla rete telematica, nonché fondato su elementi sin da oggi reputati non verificabili: in particolare, né il video inerente - a suo dire - il processo della morte di Giulio Regeni, né i messaggi *Facebook* riferiti dalla dichiarante sono attualmente disponibili, in quanto questi ultimi sarebbero stati cancellati da alcuni Paesi che la controllano (Russia, Turchia) mentre la *memory-card*, contenente il predetto video, le sarebbe stata rubata circa cinque anni fa.

Infine, non vi è alcun riscontro documentato circa i contatti tra colui che le avrebbe inviato queste informazioni, tale notissimo predicatore televisivo egiziano, e la medesima dichiarante, che non possiede neppure un suo recapito telefonico, né conosce dove lo stesso possa essere reperibile.

Trattasi, pertanto, di fonte dichiarativa che appare priva di concretezza e di elementi di apparente utilità per il processo, rispetto alla quale non si reputa di esercitare, allo stato, i poteri ufficiosi attribuiti dall'art. 507 c.p.p.

P.Q.M.

Visti gli artt. 191 e 729 *bis* c.p.p.

dichiara

l'inutilizzabilità della documentazione offerta in produzione dal pubblico ministero all'udienza 11 febbraio 2025 e, per l'effetto,

rigetta

la richiesta di acquisizione, disponendo la restituzione al pubblico ministero.

Visto l'art. 507 c.p.p.

rigetta

la richiesta di audizione di

Letto all'udienza del 5 giugno 2025.

Il Giudice a latere

(dott.ssa Paola DELLA VECCHIA)

Il Presidente

(dott.ssa Paola ROJA)